

Civile Sent. Sez. 1 Num. 812 Anno 2016

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 19/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 13245-2010 proposto da:

SACAR S.R.L. (c.f. 01394600710), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso
l'avvocato MICHELE DE CILLA, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale per Notaio RIZZO
CORALLO ANTONIO di FOGGIA - Rep.n. 4.178 del
13.2.2014;

- *ricorrente* -

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA (C.F./P.I.

00374200715), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso l'avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE SENA PLUNKETT, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO DELVINO, MICHELE MAIELLARO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4341/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato MAIELLARO MICHELE che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

Con lodo arbitrale sottoscritto il 19/9/02, gli Arbitri accoglievano per quanto di ragione la domanda della Sacar s.r.l., dichiaravano risolto per colpa della committente Provincia di Foggia il contratto d'appalto del 31/12/1985 e condannavano l'Amministrazione al pagamento del mancato utile, liquidato in euro 15237,85, oltre al risarcimento del danno, liquidato in euro 685.264,17, oltre interessi legali, compensando parzialmente le spese del giudizio.

Proponeva impugnazione la Provincia di Foggia, sulla base di un unico motivo; la Sacar si costituiva, chiedendone il rigetto.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 4/6/09-4/11/09, in accoglimento dell'impugnazione, ha dichiarato la nullità del lodo e condannato Sacar alle spese del giudizio arbitrale e del giudizio di impugnazione.

In sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che la clausola sub art.5 del contratto non opera alcun riferimento alle controversie nascenti dal contratto ed al deferimento agli arbitri per la definizione, ed il richiamo generico all'intero contenuto del capitolato generale delle OO.PP., operato congiuntamente al richiamo ad altre norme, pur se contenente clausola arbitrale, non è idoneo a fondare la deroga alla competenza ordinaria a favore di quella arbitrale, per difetto della forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art.807,1° comma c.p.c..

Ricorre Sacar sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso l'Amministrazione provinciale di Foggia.

La ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.42 e ss. del d.p.r. 1063/1962, 807 e 808 c.p.c., sostenendo che nel caso deve essere ritenuta la *relatio perfecta* nel contratto al capitolato generale delle opere pubbliche.

1.2.- Col secondo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e ss. c.c., quanto all'interpretazione dell'art.5 del contratto, per non avere la Corte del merito indagato sulla comune intenzione delle parti e per avere disatteso il principio ermeneutico secondo il quale non è ammessa una diversa interpretazione quando emerga dal dato letterale la chiara ed univoca volontà dei contraenti.

1.3.- Col terzo, si duole del vizio di motivazione, per non avere la Corte del merito chiarito adeguatamente le ragioni per cui non ha riscontrato nel caso la *relatio perfecta*.

2.1.- Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stata richiesta la notifica il 14/5/2010 e depositata la sentenza impugnata il 4/11/2009, atteso che l'art.327 c.p.c., come modificato a seguito del d.lgs.69/2009, si applica ai sensi dell'art.58

h

del d.lgs cit. ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore, dovendosi rilevare che il giudizio di impugnazione è stato proposto nel 2003.

I tre motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.

Secondo l'orientamento assolutamente prevalente(vedi la pronuncia 8420 del 2000, e le successive conformi 15405/2001 e 17083/08, mentre difforme è solo la precedente pronuncia 14018/99), qualora in un contratto d'appalto stipulato a seguito di gara d'appalto per licitazione privata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R 16 luglio 1962 n.1063, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non v'è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione "per relationem perfectam" nel richiamo pattizio; in tal caso la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa; ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4

quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale.

Ciò posto, si deve rilevare come a detta conclusione si possa pervenire solo ove vi sia non un generico richiamo, ma un richiamo espresso e specifico al capitolato generale, ed in particolare alle specifiche disposizioni dettate in tema di deferimento in arbitri delle controversie.

In tal senso, oltre alle pronunce citate 17083/08 e 8420/2000, si è espressa di recente la pronuncia 747/2015, che la stessa ricorrente ha citato, senza peraltro avvedersi che la sentenza specificamente ha statuito che il capitolato generale per le opere pubbliche, di cui al d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, ha valore normativo e vincolante e si applica, quindi, in modo diretto, solo per gli appalti stipulati dallo Stato mentre per quelli stipulati dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, comprensive anche di quella compromissoria per la soluzione delle controversie con il ricorso all'arbitrato, che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui siano

richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale; a tal fine, tuttavia è necessario che la volontà di recepire il contenuto dell'intero capitolato risulti espressa in maniera esplicita ed univoca.

La questione ^{giuridica} si sposta sul piano prettamente interpretativo della clausola di rinvio.

A riguardo, deve ritenersi che correttamente e con adeguata motivazione si è espressa la Corte del merito, ritenendo la mancanza del riferimento, anche in senso generico, alle controversie nascenti dal contratto ed al deferimento agli arbitri.

La clausola, infatti, si limita al generico richiamo al capitolato generale d'appalto dello Stato, unitamente a "tutte le leggi e regolamenti generali in vigore ed applicabili in materia nonché dai seguenti elaborati tecnici..."

Nel resto, anche a tacere dal rilievo che il motivo è prospettato inammissibilmente dalla parte come censura della pronuncia impugnata per non avere dato conto del diverso orientamento giurisprudenziale sul punto (e quindi senza indicare i criteri ermeneutici violati), in ogni caso l'interpretazione della Corte d'appello è stata concretamente condotta in osservanza delle regole ermeneutiche di cui all'art.1362 c.c., avuto riguardo alla chiara formulazione letterale della clausola.

E, come ritenuto, tra le più recenti, nelle pronunce 5595/2014 e 9786/2010, in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, c. c., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.

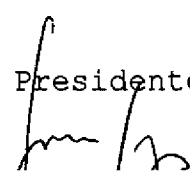
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 13.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 13 novembre 2015

Il Presidente



Il Consigliere est.